



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

Repertorio n. 35625

Raccolta n. 22929

ATTO DI ATTESTAZIONE SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER
L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno uno agosto duemilaventidue.

In Bologna, via Galliera n. 8.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al
Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in
Imola,

è comparso

- RIGHINI Esarmo, nato a Modena (MO) il giorno 12 settembre
1946, domiciliato ove *infra* per la carica, il quale dichiara
di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente
e, quindi, legale rappresentante dell' "ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI CENTRI SOCIALI, COMITATI ANZIANI E ORTI -
A.P.S.", in breve "ANCeSCAO - A.P.S.", con sede in Bologna
(BO), Piazza XX Settembre n. 5, codice fiscale 93013450387,
partita IVA 02479241206, associazione avente personalità
giuridica riconosciuta, iscritta nel Registro delle Persone
Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Bologna in data 11
marzo 2015 al n. 736, in forza dei poteri conferitigli con
deliberazione del Consiglio Nazionale del 20 novembre 2019.
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, mi richiede di
ricevere il presente atto con il quale

premessi che

a) l'associazione "ANCeSCAO - A.P.S.", è soggetta alla
procedura di traslazione di cui all'articolo 54 del D.
Lgs. 117/2017 (di seguito anche "CTS") in funzione
dell'iscrizione della stessa in tale registro;

b) nell'ambito del procedimento di verifica dei requisiti
per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha richiesto, fra l'altro, all'ente la conformità del
vigente Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo
settore e l'attestazione della sussistenza del patrimonio
minimo ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CTS, così come
rappresentato anche nella Circolare del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022, con
comunicazione che si allega al presente atto sub A);

c) l'Organo di Controllo, il cui Presidente è la Dott.ssa
Michela Orsini, iscritta all'albo dei dottori commercialisti
di Bologna al n. 911 e al registro dei revisori contabili al
n. 41952, ha redatto la situazione patrimoniale aggiornata
al 30 giugno 2022.

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale
del presente atto, si conviene e stipula quanto segue

ATTESTAZIONE

RIGHINI Esarmo, in qualità di Presidente dell'associazione
"ANCeSCAO - A.P.S.", mi consegna:

Reg.to a Bologna
il 02/08/2022
n. 40883
Serie 1T
euro 200,00

- lo statuto adottato con deliberazione dell'assemblea nazionale dei soci verbalizzata con atto a mio rogito in data 22 ottobre 2019 n. 26590/17104 di rep., registrato a Bologna il 30 ottobre 2019 al n. 20873, che si allega al presente atto sub B).

- la situazione patrimoniale aggiornata al 30 (trenta) giugno 2022 (duemilaventidue), da cui risultano l'entità e la composizione del patrimonio, redatta dall'Organo di Controllo, che io notaio allego al presente atto in un unico inserto sub C).

Si allegano altresì al presente atto sub D) le certificazioni bancarie rilasciate dagli istituti di credito, da cui risultano i rapporti e le attività finanziarie che costituiscono il patrimonio in denaro dell'ente.

Pertanto io notaio:

- sulla base dello statuto sopra allegato, dichiaro che lo stesso è conforme alle disposizioni del Codice del Terzo settore e che, pertanto, l'Associazione ANCESCAO possiede i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nel RUNTS, nonché nella sezione APS e nella sezione reti associative;

- sulla base della predetta situazione patrimoniale sopra allegata, agli effetti di quanto previsto nell'art. 22 quarto comma del Codice del Terzo Settore e dell'art. 16 del D.M. 106/2020 attesto che il patrimonio minimo dell'Associazione è almeno di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), e precisamente attesto, sulla base della predetta situazione patrimoniale, asseverata dal Presidente dell'Organo di Controllo, che il patrimonio dell'Associazione è di euro 431.740,78 (quattrocentotrentunomilasettecentoquaranta virgola settantotto).

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per tre pagine.

Sottoscritto alle ore 19.00

F.ti Esarmo Righini - DOMENICO DAMASCELLI

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, durata, sede, scopo

Articolo 1 - Costituzione, Logo

1. E' costituita un'associazione nazionale di promozione sociale senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CENTRI SOCIALI, COMITATI ANZIANI E ORTI - A.P.S.", che assume l'acronimo "ANCeSCAO-A.P.S.", di seguito indicata come "Associazione Nazionale".
2. L'Associazione Nazionale verrà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, istituito dall'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non appena il medesimo Registro sarà operativo e funzionante ai sensi di legge.
3. Con Decreto del Ministro dell'Interno n. 559/C 4749.12000.A (113) del 4 marzo 1994, l'Associazione Nazionale è stata riconosciuta quale "Ente Nazionale con finalità assistenziali", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287.
4. L'Associazione Nazionale è stata iscritta in data 11 marzo 2015 nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato presso la Prefettura di Bologna con il n. progressivo 736, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
5. L'Associazione Nazionale è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi, e cioè della propria denominazione "ANCeSCAO - A.P.S." e del proprio logo/marchio, tutelati ai sensi di legge, che ne contraddistinguono le attività e le iniziative in favore dei propri associati.

Articolo 2 - Durata

1. L'Associazione Nazionale ha durata illimitata.

Articolo 3 - Sede

1. L'Associazione Nazionale ha sede a Bologna. Con delibera del Consiglio Nazionale, per esigenze funzionali, possono essere istituiti uffici e sedi secondarie in Italia e all'estero, in località di particolare interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Articolo 4 - Finalità, scopi, strumenti

1. L'Associazione Nazionale persegue, senza alcun fine di lucro, finalità di solidarietà ed utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei propri Soci e Iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico e culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione. Essa opera in piena autonomia, secondo metodi democratici e partecipativi, attraverso le proprie Strutture Territoriali ed attraverso i Referenti Territoriali.

2. L'Associazione Nazionale si propone le seguenti finalità solidaristiche e di utilità sociale:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
- g) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- h) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane.
- i) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- l) l'osservatorio sociale ed il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella società;
- m) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- n) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- o) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

3. Per il conseguimento delle finalità sopra elencate, l'Associazione Nazionale si prefigge di promuovere e realizzare, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Soci e tramite essi degli Iscritti, nonché dei terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- a) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, ivi comprese le attività ludico-motorie, la conduzione delle aree ortive quale esperienza di qualità rispetto ai temi dell'integrazione sociale e della lotta alla solitudine e all'emarginazione sociale e l'organizzazione di attività culturali e ricreative anche intorno all'esperienza ortiva, in modo tale da dare alle persone (e, in particolare, a quelle più anziane) l'opportunità di sviluppare momenti di socialità e

intrecciare relazioni interpersonali;

b) attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, quale approfondimento ed arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei territori in cui vivono, anche con gemellaggi e scambi internazionali e quale accrescimento della qualità della vita;

c) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, con particolare riguardo alla promozione della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane;

d) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore.

4. L'Associazione Nazionale può inoltre svolgere in favore dei propri Soci e tramite essi degli Iscritti, nonché dei terzi, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa applicabile:

- l'azione di sviluppo e valorizzazione su tutto il territorio nazionale delle proprie Strutture associative di base;

- la formazione di operatori e dirigenti dell'Associazione Nazionale nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria, e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;

- lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi di comunicazione/informazione interni ed esterni all'Associazione Nazionale;

- la diffusione di direttive e provvedimenti locali, regionali, nazionali ed europee a favore delle persone anziane e delle loro organizzazioni;

- la promozione e la partecipazione a progetti locali, regionali, nazionali ed europei, nell'interesse dei propri associati;

- la biodiversità e la valorizzazione del patrimonio ambientale;

- la promozione di tutte le attività istituzionali, strumentali e secondarie per il raggiungimento dei fini statutari, dotandosi di strutture non lucrative adeguate.

E' facoltà del Consiglio Nazionale individuare ulteriori attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., rispetto a quelle sopra elencate, esperibili dall'Associazione Nazionale.

5. L'Associazione Nazionale, in qualità di rete associativa, potrà altresì promuovere e realizzare le attività previste e/o consentite a tale riguardo (anche in materia di reti associative nazionali) dalla disciplina applicabile (tra cui l'art. 41 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.). Ove appositamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Associazione Nazionale potrà svolgere le attività

di controllo ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 117/2017 nei confronti dei propri Soci.

6. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione Nazionale si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli Iscritti agli enti aderenti, nel rispetto dei doveri e limiti previsti al riguardo dal D. Lgs. 117/2017 e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO II

Soci

Articolo 5 - Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato.
2. Possono essere Soci dell'Associazione Nazionale le associazioni di promozione sociale che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
3. Possono altresì aderire all'Associazione Nazionale altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e purché si riconoscano nei principi e nelle regole del presente Statuto.
4. La qualifica di Socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.
5. E' espressamente escluso qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 6 - Requisiti di adesione dei Soci

1. L'adesione dei Soci all'Associazione Nazionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - esistenza nel proprio Statuto o nel proprio regolamento di funzionamento delle norme e dei principi sanciti nel presente Statuto (requisiti inderogabili, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; assenza di fini di lucro; principi di democrazia; partecipazione e collegialità; titolarità di diritti e doveri per tutti gli associati; trasparenza amministrativa);
 - dichiarazione ed impegno, a valere per tutta la durata dell'adesione, di piena accettazione ed osservanza, anche per conto dei propri Iscritti, delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice etico e delle delibere assunte dagli organi associativi nazionali e dagli organi associativi territoriali.

Articolo 7 - Modalità di adesione dei Soci

1. L'ente che intende aderire all'Associazione Nazionale deve inoltrare un'apposita domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale, con allegata copia del proprio Statuto o del proprio regolamento di funzionamento, degli

eventuali Regolamenti e degli ulteriori documenti eventualmente previsti dal così detto Regolamento Nazionale (avente natura integrativa ed attuativa del presente Statuto e con valenza statutaria), alla competente Struttura Territoriale di cui al successivo art. 16, la quale, accertati i requisiti inderogabili di cui al precedente articolo, trasmette gli esiti, con giudizio motivato, all'Esecutivo di Presidenza, il quale dovrà esprimersi con delibera motivata e, in caso positivo, conseguentemente rilasciare l'Attestato di Adesione annuale ed iscrivere l'ente nel libro soci. Nel caso in cui mancasse la competente Struttura Territoriale di cui al successivo art. 16, la domanda di adesione verrà inoltrata, a cura del Referente Territoriale, all'Esecutivo di Presidenza, che si esprimerà al riguardo con delibera motivata ed iscriverà l'ente nel libro soci. L'adesione è vincolata alla adozione della tessera nazionale dell'Associazione Nazionale quale tessera per i propri Iscritti.

L'accoglimento e il diniego delle domande di ammissione sono comunicate agli enti richiedenti dalla competente Struttura Territoriale di cui al successivo art. 16 o, in mancanza di quest'ultima, dal Referente Territoriale.

2. La tessera è nazionale e potrà essere esclusivamente emessa dall'Associazione Nazionale e rilasciata con le modalità previste nel presente Statuto e nel Regolamento Nazionale; costituisce pertanto grave violazione del presente Statuto e del Regolamento Nazionale l'eventuale consegna agli Iscritti, da parte dei Soci, e in ogni caso l'emissione e/o l'utilizzo, di tessere diverse da quella nazionale approvata dall'Associazione Nazionale.

3. Non è consentita l'adesione dei Soci ad altre associazioni concorrenti o comunque aventi scopi e/o attività analoghi a quelli dell'Associazione Nazionale.

Articolo 8 - Contributo associativo

1. Ciascun Socio deve corrispondere all'Associazione Nazionale il contributo associativo annuale determinato in funzione del numero dei propri Iscritti sulla base della quota fissa annualmente determinata dal Consiglio Nazionale.

2. Il contributo associativo è versato all'Associazione Nazionale tramite le Strutture Territoriali o i Referenti Territoriali, nei termini e con le modalità fissati dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio medesimo provvede a determinare la quota parte di competenza dell'Associazione Nazionale e indica quelle di competenza delle Strutture Territoriali.

3. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

4. Laddove non siano state ancora costituite le Strutture Territoriali, l'Associazione Nazionale provvederà direttamente a riscuotere dai Soci le quote di tali

territori e ad utilizzarle per la gestione dei medesimi territori attraverso i Referenti Territoriali.

Articolo 9 - Partecipazione democratica

1. I Soci dell'Associazione Nazionale hanno il diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione Nazionale, anche attraverso le sue articolazioni territoriali;

- esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto;

- eleggere secondo quanto previsto nel presente Statuto, gli organi direttivi, di garanzia e di controllo dell'Associazione Nazionale e delle sue Strutture Territoriali (laddove presenti);

e hanno il dovere di:

- osservare integralmente i principi e le norme dello Statuto dell'Associazione Nazionale, dei Regolamenti interni, del Codice etico e le direttive e/o delibere assunte dagli organi associativi nazionali e, nei territori in cui siano presenti Strutture Territoriali, degli organi associativi territoriali;

- vigilare sull'osservanza, da parte degli Iscritti, dei principi e delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice etico e le direttive e/o delibere assunte dagli organi associativi nazionali e, nei territori in cui siano presenti Strutture Territoriali, degli organi associativi territoriali;

- versare il contributo associativo annuale nei termini e con le modalità prescritti;

- comunicare all'Esecutivo di Presidenza (o, nei territori in cui sia presente una Struttura Territoriale, a quest'ultima che poi provvede ad inviarli all'Esecutivo di Presidenza) le eventuali variazioni al proprio statuto, entro trenta giorni dalla loro approvazione; il medesimo Esecutivo di Presidenza potrà, ove ritenuto necessario per il rispetto delle norme e dei principi sanciti nel presente Statuto, richiedere al Socio ulteriori modifiche.

2. I Soci sono da intendersi autorizzati, per tutta la durata dell'adesione, ad utilizzare il logo/marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi di ANCESCAO-A.P.S. nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Nazionale e delle direttive dell'Associazione Nazionale assunte a tale riguardo.

3. I Soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Nazionale, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai

predetti libri potrà avvenire presso la sede nazionale, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione Nazionale. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione Nazionale in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione Nazionale potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 10 - Perdita qualifica di Socio

1. La qualità di Socio cessa:

- a) per recesso, formalizzato per iscritto all'Associazione Nazionale;
- b) per esclusione deliberata, con giudizio motivato, dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale, a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie, regolamentari o del Codice etico o di direttive e/o delibere degli Organi dell'Associazione Nazionale o in caso di svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione Nazionale e/o delle sue Strutture Territoriali o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all'Associazione Nazionale e/o alle sue Strutture Territoriali;
- c) per decadenza causata dalla perdita o, comunque, dal mancato possesso dei requisiti previsti dalla legge o dal presente Statuto per l'adesione all'Associazione Nazionale o da mancato versamento del contributo associativo annuale, anche parziale, nei termini prescritti nel Regolamento Nazionale;
- d) per estinzione giuridica del Socio aderente.

Articolo 11 - Gli Iscritti

1. Gli Iscritti sono le persone fisiche associate ai Soci di ANCESCAO - A.P.S. in possesso dell'Attestato di Adesione. Essi pertanto sono in possesso della tessera nazionale, non fanno parte né dell'Assemblea Nazionale, né delle Assemblee delle Strutture Territoriali (laddove presenti), ma compongono unicamente l'Assemblea dell'associazione a cui aderiscono.

2. Gli Iscritti acquisiscono il diritto di accesso nelle strutture dei Soci su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli Statuti e Regolamenti di questi ultimi.

3. In conseguenza di quanto sopra, essi sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti interni e del Codice etico dell'Associazione Nazionale, nonché delle deliberazioni degli Organi di quest'ultima.

4. I Soci si obbligano a far sottoscrivere ed a far rispettare dai propri Iscritti un impegno ad osservare i

predetti atti dell'Associazione Nazionale e le eventuali sanzioni comminate a loro carico.

Articolo 12 - Sanzioni

1. E' passibile di sanzioni disciplinari il Socio il cui comportamento o la cui attività siano contrari ai principi di democrazia interna ovvero lesivi dei diritti degli altri Soci o risultino lesivi degli interessi morali o materiali dell'Associazione Nazionale o, ancora, configurino violazioni dello Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice etico e/o delle direttive e/o delibere assunte dagli organi associativi nazionali e, nei territori in cui siano presenti Strutture Territoriali, dagli organi associativi territoriali.

2. E' passibile di sanzioni disciplinari l'Iscritto il cui comportamento o la cui attività siano contrari ai principi di democrazia interna ovvero risultino lesivi degli interessi morali o materiali dell'Associazione Nazionale o, ancora, configurino violazioni dello Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice etico e/o delle direttive e/o delibere assunte dagli organi associativi nazionali e, nei territori in cui siano presenti Strutture Territoriali, dagli organi associativi territoriali.

3. Le sanzioni disciplinari applicabili sono le seguenti:

a) per i Soci,

- ammonizione scritta;

- esclusione da Socio di ANCeSCAO-A.P.S. ai sensi del precedente art. 10.

b) per gli Iscritti,

- richiamo scritto;

- sospensione o decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte in ANCeSCAO-A.P.S. e/o nelle sue Strutture Territoriali e/o nelle commissioni o comitati di lavoro, quale automatica conseguenza delle seguenti sanzioni:

- inefficacia temporanea e sospensione della tessera nazionale per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

- inefficacia e ritiro definitivo della tessera nazionale, con conseguente perdita della qualifica di Iscritto ad ANCeSCAO -APS.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

TITOLO III

Organizzazione territoriale dell'Associazione Nazionale

Articolo 13 - Organizzazione territoriale

1. L'Associazione Nazionale opera sul territorio nazionale attraverso:

a) le Strutture Territoriali di cui all'art. 14;

b) i Referenti Territoriali, ove presenti ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

La suddivisione del territorio ed i relativi ambiti

territoriali sono stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Articolo 14 - Strutture Territoriali

1. L'Associazione Nazionale opererà sul territorio attraverso le Strutture Territoriali, che possono essere comprensoriali e/o regionali (intendendosi per "comprensoriale" i territori sub-provinciali, il territorio di estensione provinciale, interprovinciale o della Città Metropolitana), che ne costituiscono i livelli di coordinamento e di rappresentanza territoriale, a condizione che le medesime siano in grado di sostenersi funzionalmente ed economicamente. Laddove presenti, le Strutture Territoriali sono dotate di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale ed economica e sono regolate da Statuti conformi al modello definito dall'Associazione Nazionale. Le successive modificazioni di tali Statuti devono essere previamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell'Associazione. Le Strutture Territoriali sono riconosciute dall'Associazione Nazionale con atto deliberativo del Consiglio Nazionale.

2. Le Strutture Comprensoriali sono costituite dai Soci aderenti all'Associazione Nazionale che hanno sede nel territorio comprensoriale.

3. Le Strutture Regionali sono costituite dai Soci aderenti all'Associazione Nazionale che hanno costituito le Strutture Comprensoriali e che hanno sede nel territorio della Regione.

4. I legali rappresentanti o i delegati di ciascun Socio aderente costituiscono l'Assemblea dei Soci della Struttura Territoriale.

5. Le Strutture Territoriali svolgono funzioni di coordinamento e rappresentanza territoriale, di promozione delle attività, di concorso delle scelte dell'Associazione Nazionale in una logica di collaborazione sia in senso verticale che orizzontale con tutte le articolazioni dell'Associazione.

Le Strutture Territoriali hanno il diritto, a norma dei propri statuti, di:

- eleggere il proprio Consiglio Direttivo
- eleggere il proprio Organo di controllo;
- eleggere il proprio Collegio dei Probiviri

Le Strutture Territoriali hanno il dovere di:

- osservare integralmente i principi e le norme dello Statuto dell'Associazione Nazionale;
- osservare integralmente i Regolamenti interni, il Codice etico e le direttive e/o delibere assunte dagli Organi dell'Associazione Nazionale.

6. Le Strutture Territoriali sono autorizzate ad utilizzare il logo/marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi di ANCeSCAO-A.P.S. nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Nazionale, delle deliberazioni e/o delle

direttive dell'Associazione Nazionale assunte a tale riguardo.

7. Copia dei bilanci consuntivi delle Strutture Territoriali deve essere trasmessa all'Associazione Nazionale entro il 30 giugno di ogni anno.

8. Il Consiglio Nazionale può disporre accertamenti e verifiche nei confronti delle Strutture Territoriali e queste sono tenute ad accettarli. Se, all'esito di tali accertamenti e verifiche, sono riscontrate criticità, insufficienze e/o disfunzioni e/o violazioni e/o irregolarità con riferimento ad una Struttura Territoriale, il Consiglio Nazionale potrà porre in essere nei confronti della medesima uno dei provvedimenti indicati per tali ipotesi nel Regolamento Nazionale, e la Struttura interessata è tenuta ad accettarli.

9. In tutti i casi di revoca del riconoscimento, la Struttura Territoriale non potrà più utilizzare il logo/marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi di ANCESCAO-A.P.S. e sarà tenuta alla restituzione delle tessere ANCESCAO-A.P.S. in suo possesso.

10. Contro i provvedimenti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale.

11. I provvedimenti di cui al presente articolo non sono sospesi in pendenza di ricorso. Solo una volta concluso il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri, sarà possibile ricorrere dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 15 - Funzioni e compiti delle Strutture Territoriali

1. Le Strutture Comprensoriali e Regionali, laddove presenti, costituiscono articolazioni territoriali dell'Associazione Nazionale e costituiscono i livelli di coordinamento dell'Associazione Nazionale sul territorio, rappresentandola, al rispettivo livello territoriale, nei confronti delle istituzioni locali e della società civile.

2. Le Strutture Territoriali, nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi deliberati dall'Associazione Nazionale ed in armonia con lo Statuto, il Regolamento Nazionale e le direttive stabilite dagli Organi Nazionali:

a) promuovono e curano i rapporti con le Istituzioni territoriali quali referenti naturali per la vita dei Centri Soci e delle Strutture Territoriali stesse;

b) promuovono le attività dell'Associazione Nazionale sul territorio di riferimento;

c) curano le pratiche inerenti all'ammissione a Soci di enti presenti nel loro territorio di riferimento;

d) curano i rapporti tra Soci ed Associazione Nazionale, con le modalità indicate dall'Esecutivo di Presidenza;

- e) coordinano nel loro territorio di riferimento, secondo le modalità indicate dall'Esecutivo di Presidenza, i lavori necessari alla tenuta delle Assemblee Separate Regionali per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale;
- f) coordinano i Soci presenti nel loro territorio di riferimento;
- g) hanno la facoltà di proporre al Consiglio Nazionale l'esclusione di un Socio.

Articolo 16 - Struttura Comprensoriale

1. I Soci aderenti all'Associazione che hanno sede nel territorio comprensoriale (intendendosi per "comprensoriale" il territorio di estensione provinciale, interprovinciale, sub-provinciale o della Città Metropolitana) aderiscono anche alla relativa Struttura Comprensoriale, laddove presente nel territorio.

2. La Struttura Comprensoriale rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio di riferimento. Secondo il proprio Statuto ed in aggiunta ai compiti indicati nei precedenti artt. 14 e 15:

- a) vigila sul rispetto dei principi statutari dell'Associazione Nazionale e della medesima Struttura e sulla corretta conduzione e gestione della vita associativa dei Soci aderenti all'Associazione Nazionale; a tal fine riceve annualmente, entro i termini prescritti, copia del bilancio annuale approvato da questi ultimi;
- b) propone all'Esecutivo di Presidenza Nazionale l'accoglimento delle domande di adesione a Socio dell'Associazione Nazionale;
- c) può proporre, con giudizio motivato, al Consiglio Nazionale l'eventuale esclusione di un Socio aderente;
- d) consegna annualmente a ciascun Socio aderente, su incarico e per conto dell'Esecutivo di Presidenza Nazionale, l'Attestato di Adesione e le tessere dell'Associazione Nazionale per i propri Iscritti.

3. L'anno sociale della Struttura Comprensoriale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Struttura Comprensoriale, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il bilancio consuntivo predisposto dall'organo direttivo, secondo le proprie norme statutarie, inviandone copia all'Associazione Nazionale ed alla Struttura Regionale (laddove presente).

Articolo 17 - Struttura Regionale

1. I Soci aderenti all'Associazione Nazionale che hanno sede nel territorio della Regione fanno parte, in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero di un delegato, della Struttura Regionale eventualmente presente nel medesimo territorio.

2. La Struttura Regionale rappresenta l'Associazione Nazionale nei confronti delle sedi istituzionali e della

società civile sul territorio di riferimento e si confronta e rapporta con il Forum del Terzo Settore del medesimo livello territoriale, ove presente, in aggiunta ai compiti indicati nei precedenti artt. 14 e 15.

3. La Struttura Regionale trasmette all'Associazione Nazionale, entro i termini da quest'ultima richiesti, l'elenco dei soggetti eletti dalla rispettiva Assemblea Separata Regionale quali componenti del Consiglio Nazionale e dei supplenti.

4. L'anno sociale della Struttura Regionale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Struttura Regionale approva entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatto dall'organo direttivo, secondo le proprie norme statutarie, inviandone copia all'Associazione Nazionale.

Articolo 18 - Referenti Territoriali

1. Nel caso in cui nel territorio di riferimento non vi sia una Struttura Territoriale in grado di sostenersi funzionalmente ed economicamente o comunque per scelta del Consiglio Nazionale, l'Associazione Nazionale potrà operare attraverso un Referente Territoriale Iscritto alla medesima Associazione Nazionale, designato, per una durata di un anno o comunque fino a quando sarà ritenuto opportuno dal Consiglio Nazionale, da parte dei Soci presenti sul territorio medesimo, previo gradimento dell'Esecutivo di Presidenza; il Referente Territoriale potrà essere dotato, da parte del Consiglio Nazionale e secondo le modalità di funzionamento da quest'ultimo indicate, di una struttura organizzativa funzionale allo svolgimento del proprio ruolo. All'Esecutivo di Presidenza è attribuito il diritto di revoca del Referente Territoriale, sentito, in quest'ultimo caso, il parere obbligatorio ma non vincolante dei Soci presenti sul territorio medesimo.

2. Il Referente Territoriale, fino a che sul relativo territorio non siano costituite le Strutture Territoriali, avrà i medesimi seguenti compiti di queste ultime. Gli esiti dei lavori devono confluire in un apposito resoconto scritto, da recapitarsi all'Esecutivo di Presidenza entro i successivi 5 giorni.

3. Il Referente Territoriale risponderà del proprio operato direttamente all'Associazione Nazionale.

4. Il Referente Territoriale di ambito regionale trasmette all'Associazione Nazionale, entro i termini da quest'ultima richiesti, l'elenco dei soggetti eletti dalla rispettiva Assemblea Separata Regionale quali componenti del Consiglio Nazionale e dei supplenti.

5. Inoltre, il Referente Territoriale convoca, nel territorio (comprensoriale o regionale) di riferimento, le adunanze degli enti aderenti presenti nel relativo territorio, in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto

opportuno dall'Esecutivo di Presidenza o dal Consiglio dell'Associazione Nazionale. Ai predetti lavori può partecipare un incaricato dell'Associazione Nazionale.

6. Ogni Socio in regolare possesso dell'Attestato di Adesione ed in regola col pagamento del contributo associativo annuale avrà diritto di partecipare, in persona del legale rappresentante pro tempore ovvero di un delegato scelto tra i propri iscritti, alle predette adunanze e di esprimere il proprio voto.

7. La predetta adunanza è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto a parteciparvi. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto. Le decisioni dell'adunanza sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

TITOLO IV

Struttura Nazionale

Articolo 19 - Organi Nazionali

1. Sono organi della Associazione Nazionale:

- a) l'Assemblea Nazionale dei Soci;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) l'Esecutivo di Presidenza;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 20 - Assemblea Nazionale dei Soci

1. L'Assemblea Nazionale dei Soci, di seguito denominata Assemblea Nazionale, è l'organo sovrano dell'Associazione Nazionale ed è rappresentativa di tutti i Soci.

2. L'Assemblea Nazionale è costituita dai legali rappresentanti dei Soci aderenti, ovvero, per ogni Socio, da un delegato scelto tra i propri Iscritti, in regolare possesso dell'Attestato di Adesione per l'anno sociale in cui è convocata ed in regola col pagamento del contributo associativo annuale. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, secondo i criteri e con le modalità fissate dal Consiglio Nazionale, fermo restando in ogni caso che ciascun Socio (oltre al proprio legale rappresentante, ovvero al delegato scelto tra i propri Iscritti) non può rappresentare più di due Soci. Hanno diritto di voto in Assemblea Nazionale i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci dell'Associazione Nazionale.

3. Possono partecipare all'Assemblea Nazionale, qualora non delegati e senza diritto di voto, i membri del Consiglio Nazionale, i membri dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dell'Organo di controllo, i Presidenti delle Strutture Comprensoriali e Regionali ed i Referenti Territoriali.

4. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, qualora sia presente, direttamente o per delega, la metà più uno dei Soci aventi

diritto di parteciparvi. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti direttamente o per delega, tranne per quanto stabilito in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui non venga richiesto il voto segreto dalla legge ovvero da almeno il venti per cento dei suoi componenti.

Articolo 21 - Convocazione e compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata con lettera scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione (in prima e in seconda convocazione), oppure via fax o e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di adesione, almeno 30 giorni prima della riunione, dal Consiglio Nazionale, ogni qualvolta lo ritenga necessario; il Consiglio Nazionale convoca altresì l'Assemblea Nazionale qualora lo richieda per iscritto almeno un decimo dei Soci rappresentativi di almeno tre regioni.

2. L'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle scelte programmatiche e sui criteri di conduzione dell'Associazione Nazionale;
- b) discutere ed approvare le modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Nazionale;
- c) nominare, con voto palese, in apertura dei lavori, quando è convocata per la nomina degli organi nazionali, le Commissioni previste dal Regolamento Nazionale;
- d) eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio Nazionale, previa determinazione del numero dei suoi componenti definito in funzione dell'indice di rappresentatività (un componente ogni seimila Iscritti ai Soci aderenti all'Associazione Nazionale e comunque in ogni caso almeno uno per regione); in particolare, una volta comunicato da parte del Consiglio Nazionale alle Strutture o Referenti Territoriali il numero complessivo dei componenti del successivo Consiglio Nazionale da eleggere e la loro suddivisione per ogni regione, sulla base del predetto rapporto e dei dati sul numero degli Iscritti al 31 dicembre immediatamente precedente la data di elezione dei medesimi, le Strutture Regionali ed i Referenti Territoriali di ambito regionale procederanno, per conto dell'Associazione Nazionale, a convocare le Assemblee Separate Regionali dei Soci (di cui al successivo comma 6) le quali a loro volta provvederanno ad eleggere i componenti del Consiglio Nazionale spettanti ai rispettivi ambiti regionali oltre ad un numero di membri supplenti almeno pari ad un terzo dei predetti rispettivi componenti; l'Assemblea Nazionale

procederà poi, come sopra indicato, alla presa d'atto, conferma e elezione dei componenti del Consiglio Nazionale così come eletti nelle citate Assemblee Separate Regionali;

e) eleggere ogni tre anni:

1. i membri del Collegio dei Probiviri;
2. i membri dell'Organo di controllo;

f) deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.

3. Di ogni seduta dell'Assemblea Nazionale è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che è depositato entro 30 giorni nella sede nazionale. Il Segretario potrà avvalersi, per la redazione del verbale, del supporto di una risorsa umana della Segreteria Nazionale, che potrà pertanto essere presente alla seduta.

4. Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea Nazionale verrà data informazione ai Soci aderenti nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Nazionale.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano le Strutture Territoriali, i Referenti Territoriali e i Soci aderenti, compresi gli assenti e i dissenzienti.

6. Resta inteso che, limitatamente alla elezione dei componenti del Consiglio Nazionale, l'Assemblea Nazionale sarà preceduta dalle Assemblee Separate Regionali, ognuna delle quali sarà chiamata a eleggere il numero dei componenti del Consiglio Nazionale spettante al rispettivo ambito regionale. Più precisamente:

- a) Le Assemblee Separate Regionali sono convocate dalla Struttura Territoriale Regionale o dal Referente Territoriale di ambito regionale;
- b) Alle Assemblee Separate Regionali hanno diritto di partecipare tutti i Soci aderenti appartenenti alla medesima regione;
- c) Le Assemblee Separate Regionali sono presiedute dal Presidente della rispettiva Struttura Territoriale Regionale o dal Referente Territoriale del rispettivo ambito regionale;
- d) Ogni Assemblea Separata Regionale è chiamata a eleggere i componenti del Consiglio Nazionale secondo il numero determinato e comunicato ai sensi del presente statuto dal medesimo Consiglio Nazionale, oltre ad un numero di membri supplenti almeno pari ad un terzo dei predetti rispettivi componenti (i quali supplenti non faranno parte del Consiglio Nazionale salvo le ipotesi di cessazione e sostituzione di un componente effettivo di cui all'art. 22.9); potranno essere candidati ed eletti soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti nel Codice etico dell'Associazione Nazionale;

e) Per ogni altro aspetto si intende applicabile alle Assemblee Separate Regionali, in quanto compatibili, la medesima disciplina prevista dal presente statuto per l'Assemblea Nazionale.

Articolo 22 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo decisionale dell'Associazione Nazionale ed è espressione dei Soci aderenti. In tale sua veste e stante la natura del Regolamento Nazionale integrativa ed attuativa del presente Statuto e con valenza statutaria, tale Organo è altresì legittimato ad approvare e modificare, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, il predetto Regolamento Nazionale.

2. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato consecutivo; resta inteso che, ai soli fini di tale clausola (e quindi ai soli fini del calcolo dei mandati per la rieleggibilità o meno nel Consiglio Nazionale) non si considerano i mandati durante i quali il consigliere nazionale è stato eletto a, ed ha contemporaneamente svolto, una delle cariche istituzionali indicate nel Regolamento Nazionale.

3. E' eletto dall'Assemblea Nazionale previa delibera e elezione dei componenti da parte delle Assemblee Separate Regionali, in ossequio a quanto disposto al precedente art. 21, co. 2, lettera d, e co. 6).

4. Ha il compito di:

a) tradurre in progetto strategico pluriennale gli indirizzi approvati dall'Assemblea Nazionale;

b) approvare programmi annuali di realizzazione del progetto pluriennale;

c) approvare iniziative presentate dai vari organi istituzionali;

d) convocare l'Assemblea Nazionale;

e) eleggere, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Nazionale e il vice Presidente del Consiglio Nazionale;

f) eleggere il Presidente Nazionale, due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario, ed il Tesoriere;

g) costituire l'Esecutivo di Presidenza, composto dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali, dal Tesoriere e da almeno tre ulteriori membri, uno dei quali assume le funzioni di Segretario, scelti tra i suoi componenti, purché il numero complessivo dei suoi membri sia sempre dispari;

h) revocare i membri dell'Esecutivo di Presidenza, anche singolarmente, su richiesta motivata presentata da almeno il 25% dei componenti il Consiglio Nazionale e approvata con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

i) revocare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Nazionale, su richiesta motivata presentata da almeno il 25% dei componenti del Consiglio stesso e

approvata con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

j) adottare i provvedimenti di sua pertinenza ai sensi del presente Statuto e del Regolamento Nazionale

l) ratificare periodicamente le ammissioni dei Soci deliberate dall'Esecutivo di Presidenza;

m) costituire le commissioni ed i comitati di lavoro;

n) designare e/o revocare i rappresentanti dell'Associazione Nazionale nelle organizzazioni nazionali ed internazionali;

o) nominare esperti su proposta dell'Esecutivo di Presidenza, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori degli organi nazionali;

p) nominare e/o revocare il Direttore Responsabile ed il Direttore Editoriale della rivista edita dall'Associazione Nazionale;

q) deliberare in merito al compenso dell'Organo di controllo;

r) proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

s) approvare i Regolamenti interni e le eventuali modifiche;

t) deliberare la quota fissa per la determinazione del contributo associativo annuale che ciascun Socio deve corrispondere all'Associazione Nazionale, nonché l'eventuale ulteriore componente del contributo associativo annuale da determinarsi in misura fissa;

u) approvare entro il 30 novembre di ogni anno il calendario delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, predisposti dall'Esecutivo di Presidenza;

v) approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, predisposto dall'Esecutivo di Presidenza, unitamente al bilancio sociale;

w) deliberare l'affiliazione/partecipazione dell'Associazione Nazionale ad altre Associazioni nazionali ed internazionali, senza scopo di lucro, nel rispetto delle proprie finalità statutarie;

x) approvare (ove già non contenuto nel Regolamento Nazionale) un apposito regolamento per determinare i criteri e le modalità in materia di rimborsi spese valevoli per tutta l'Associazione Nazionale;

y) deliberare la presentazione e/o la partecipazione a bandi nazionali e/o europei per il finanziamento dei progetti;

z) adottare le modifiche statutarie che si rendono necessarie al fine di inserire clausole obbligatorie per sopravvenute norme di legge o richieste dalla Prefettura od altre Autorità;

aa) deliberare in merito all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12;

ab) svolgere gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto;

ac) deliberare su ogni altro atto di straordinaria

amministrazione che, per legge o per Statuto, non è di competenza di altri organi dell'Associazione Nazionale.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, i componenti dell'Esecutivo di Presidenza non possono votare.

6. Entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente dell'Assemblea Nazionale dei Soci che lo ha eletto, per la elezione del Presidente del Consiglio Nazionale, del Vice Presidente del Consiglio Nazionale, del Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario, del Tesoriere, e per la costituzione dell'Esecutivo di Presidenza.

7. Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente a mezzo posta, fax, e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato nella scheda anagrafica, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo. E' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. E' altresì convocato dal suo Presidente su richiesta motivata di almeno il venti per cento dei suoi componenti.

8. Le delibere del Consiglio Nazionale, salvo quanto previsto alle lettere h) ed i) del precedente comma 4), sono adottate a maggioranza dei presenti con voto palese, sempreché non sia richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il venti per cento dei suoi componenti.

9. In caso di morte, dimissioni o impedimenti permanenti, il componente il Consiglio Nazionale viene sostituito dal supplente più anziano eletto dall'Assemblea Separata Regionale che aveva eletto tale componente cessato; in assenza di supplenti, la sostituzione avverrà sulla base del nominativo che un'Assemblea Separata Regionale, appositamente convocata, esprimerà ed indicherà. Le sostituzioni effettuate nell'ambito del triennio di vigenza del Consiglio Nazionale, decadono con la scadenza del mandato del Consiglio Nazionale medesimo.

10. Nel caso venga meno, per qualsiasi motivo, oltre la metà dei membri del Consiglio Nazionale, l'intero Consiglio decade e i consiglieri rimasti devono, entro 60 giorni, convocare l'Assemblea Nazionale per la elezione del nuovo Consiglio Nazionale. L'Assemblea Nazionale dovrà tenersi non oltre 30 giorni dall'avvenuta convocazione. Il mandato dei nuovi eletti durerà tre anni.

11. Nella elezione degli organi sociali o nei casi personali il voto è segreto, salvo che il Consiglio Nazionale non deliberi, all'unanimità dei presenti, di procedere a scrutinio palese.

12. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Nazionale si tengano per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Nazionale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

13. Di ogni seduta del Consiglio Nazionale è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato entro 15 giorni nella sede sociale e trasmesso ai Consiglieri presenti nella medesima seduta per l'approvazione nella prima seduta successiva. Il Segretario potrà avvalersi, per la redazione del verbale, del supporto di una riscrta umana della Segreteria Nazionale, che potrà pertanto essere presente alla seduta.

14. Ciascun componente il Consiglio Nazionale può chiedere ed ottenere copia dei verbali approvati.

15. Il potere di rappresentanza dei componenti del Consiglio Nazionale è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 23 - Presidente del Consiglio Nazionale e Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale è garante del suo funzionamento democratico e della coerenza delle decisioni assunte dal Consiglio stesso con gli orientamenti espressi dall'Assemblea Nazionale, vigilando sulla esecuzione delle delibere stesse. Convoca il Consiglio, concordandone con il Presidente Nazionale l'ordine del giorno, e ne presiede i lavori.

2. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

3. Il Presidente del Consiglio Nazionale può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Articolo 24 - Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale.

2. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale di fronte ai terzi e in giudizio.

3. Il Presidente Nazionale resta in carica per tre anni, salva la possibilità di dimissioni anticipate o revoca, ed esercita i compiti attribuitigli dallo Statuto, quali:

- a) convocare e presiedere l'Esecutivo di Presidenza e la Conferenza delle Regioni;
- b) svolgere le funzioni delegategli dall'Esecutivo di Presidenza.

4. Il Presidente Nazionale può essere rieletto consecutivamente una sola volta. L'incarico è incompatibile con altra carica di Presidenza negli organi nazionali e nelle Strutture Regionali e Comprensoriali, oltre che con quelle di componente dell'Organo di controllo e dei

Proibiviri.

5. In caso di assenza od impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Nazionale Vicario. Il o i Vice Presidenti Nazionali possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Articolo 25 - Esecutivo di Presidenza

1. L'Esecutivo di Presidenza, costituito ai sensi del precedente articolo 22, comma 4, lettera g), effettua e coordina la realizzazione delle iniziative ed attività approvate dal Consiglio Nazionale.

2. Inoltre, l'Esecutivo di Presidenza:

(i) delibera in ordine agli atti di ordinaria amministrazione (tra cui anche l'assunzione e gestione del personale e collaboratori) che non siano nominativamente di competenza di altri Organi dell'Associazione Nazionale;

(ii) in caso di necessità ed urgenza, adotta, con efficacia immediata, le delibere di competenza del Consiglio Nazionale di cui all'art. 22, comma 4, lettere o), e p). Tali delibere dovranno essere ratificate dal primo Consiglio Nazionale utile;

(iii) esprime il proprio gradimento sulla nomina del Referente Territoriale di cui all'art. 18 e può, previo parere obbligatorio ma non vincolante dei Soci presenti nel territorio di riferimento, revocare il medesimo;

(iv) delibera in ordine all'adesione dei Soci, atto da ratificarsi al primo Consiglio Nazionale utile;

(v) predispone annualmente il calendario delle attività e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

(vi) predispone annualmente il bilancio consuntivo nonché il bilancio sociale dell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale; (vii) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.

3. È composto da almeno sette membri e più precisamente:

a) dal Presidente Nazionale;

b) dai due Vice Presidenti Nazionali, dei quali il Vicario coadiuva il Presidente Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporanei;

c) dal Tesoriere, che provvede alla gestione delle funzioni amministrative e contabili dell'Associazione Nazionale secondo le direttive dell'assemblea dei Soci e le decisioni dell'Esecutivo di Presidenza. In particolare esso liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dall'Esecutivo di Presidenza, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del medesimo Esecutivo di Presidenza; a tal fine esso ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione Nazionale;

d) da almeno tre ulteriori membri, uno dei quali assume le funzioni di Segretario, scelti tra i componenti del Consiglio Nazionale, purché il numero complessivo dei suoi membri sia sempre dispari.

4. Di ogni seduta dell'Esecutivo è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale, che verrà proposto per l'approvazione nella prima seduta successiva. Il Segretario potrà avvalersi, per la redazione del verbale, del supporto di una risorsa umana della Segreteria Nazionale, che potrà pertanto essere presente alla seduta.

5. Il Presidente del Consiglio Nazionale è invitato permanente alle riunioni dell'Esecutivo di Presidenza.

6. L'Esecutivo di Presidenza può delegare i poteri di cui ai commi 1 e 2 lett. (i) del presente articolo ad uno o più dei suoi componenti.

7. L'Esecutivo di presidenza può consentire ed estendere la partecipazione alle sue riunioni anche ad altri soggetti (quali, a titolo esemplificativo, i presidenti delle commissioni o dei gruppi di lavoro).

Articolo 26 - Incompatibilità ed ineleggibilità

1. L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione Nazionale e delle Strutture Territoriali è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Nazionale (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Nazionale di colui che, nelle rispettive riunioni di tale organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Articolo 27 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo dell'Associazione Nazionale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione Nazionale e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione Nazionale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

2. Assume inoltre le funzioni di controllo contabile e:

a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio e il parere tecnico sul bilancio preventivo;

d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

3. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Nazionale, ai sensi del precedente articolo 21. Nomina nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dal Consiglio Nazionale. Devono essere esterni all'Associazione Nazionale.

4. I componenti dell'Organo di controllo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del C.C..

5. I componenti dell'Organo di controllo hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

6. Di ogni seduta è disposto il verbale.

Articolo 28 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di giustizia interna dell'Associazione Nazionale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale anche tra non Iscritti all'Associazione Nazionale. I suoi componenti devono essere dotati di indubbia moralità. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Proboviro, subentrano i supplenti in ordine di età. Questi restano in carica per tutta la durata originaria del mandato.

3. Il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente, il quale deve essere dotato di competenza o di professionale esperienza in ambito giuridico.

4. La carica è incompatibile con altre cariche negli organismi nazionali dell'Associazione Nazionale e nelle sue

Strutture Territoriali.

5. Il Collegio si esprime:

- a) sulle istanze di intervento avanzate in forma documentale in materia d'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie, del Regolamento Nazionale o altri regolamenti interni e del Codice etico;
- b) sentite le parti coinvolte, su qualsiasi vertenza tra i Soci e l'Associazione Nazionale, comprese quelle relative all'impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, nonché a quelle relative alla contestazione dei provvedimenti di esclusione e sanzionatori a carico di uno o più Soci;
- c) sentite le parti coinvolte, su qualsiasi vertenza relativa alla contestazione dei provvedimenti sanzionatori a carico degli Iscritti ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. b);
- d) su qualsiasi vertenza fra l'Associazione Nazionale e le Strutture Territoriali, ivi comprese quelle relative alla contestazione dei provvedimenti di cui all'art. 14 del presente Statuto;
- e) su qualsiasi controversia promossa da - o nei confronti di - Presidente Nazionale, Consiglieri Nazionali, membri dell'Esecutivo di Presidenza, membri dell'Organo di controllo e liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti relativi al presente Statuto ovvero ai rapporti associativi;
- f) su qualsiasi controversia relativa alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo di Presidenza;
- g) sulle controversie di natura statutaria e regolamentare insorte fra e/o all'interno delle Strutture Territoriali dell'Associazione Nazionale;
- h) sulle vertenze relative alla contestazione dell'eventuale diniego di adesione da parte di aspiranti Soci;
- i) sulle istanze di intervento avanzate in forma documentale in materia d'interpretazione ed applicazione degli Statuti e dei Regolamenti interni delle Strutture Territoriali;
- j) su qualsiasi vertenza fra le Strutture Territoriali ed i Soci;
- k) su qualsiasi controversia promossa da - o nei confronti di - Organi sociali delle Strutture Territoriali ovvero promossa da - o nei confronti di - Referenti Territoriali, che abbiano ad oggetto diritti relativi ai rapporti associativi;
- l) su qualsiasi controversia relativa alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo di Presidenza delle Strutture Territoriali.

6. Il Collegio giudica come amichevole compositore senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, e si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente

Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

7. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

8. L'esecuzione delle decisioni del Collegio dei Probiviri è a cura dell'Esecutivo di Presidenza.

9. I componenti del Collegio dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

10. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. Solo una volta concluso il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri, sarà possibile ricorrere dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 29 - Foro competente

1. Qualora le controversie indicate al precedente articolo 28 del presente Statuto, in cui sia parte l'Associazione Nazionale (od alcuno dei suoi Organi) non vengano composte dal Collegio dei Probiviri, esse potranno essere sottoposte, in via esclusiva, al giudizio del Tribunale di Bologna.

Articolo 30 - Conferenza delle Regioni

1. La Conferenza delle Regioni è organo consultivo dell'Associazione Nazionale.

2. E' costituita dai Presidenti delle Strutture Regionali.

3. E' convocata e presieduta dal Presidente Nazionale, anche su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti delle Strutture Regionali e, ove queste non siano presenti, dei relativi Referenti Territoriali di ambito regionale.

4. Il Presidente del Consiglio Nazionale vi partecipa di diritto.

5. Possono essere invitati i componenti dell'Esecutivo di Presidenza a seconda delle questioni poste in discussione.

6. La Conferenza delle Regioni svolge i seguenti compiti:

a) prende atto dei provvedimenti legislativi e regolamentari assunti da ciascuna Regione, dagli Enti Locali e degli eventuali conseguenti programmi territoriali dell'Associazione Nazionale, ai fini di una eventuale migliore diffusione ed armonizzazione;

b) dà parere su iniziative e progetti territoriali di interesse generale e su questioni nazionali che coinvolgono le Strutture Territoriali.

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che verrà proposto per l'approvazione nella prima seduta successiva.

Articolo 31 - Gratuità delle cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite. Spetta ai componenti degli organi sociali il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico, a norma

del Regolamento Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale.

TITOLO V

Patrimonio, bilancio

Articolo 32 - Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione Nazionale, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari, accettati con beneficio di inventario, liberi da vincoli di destinazione.
2. I beni ricevuti e le loro rendite saranno obbligatoriamente destinati al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.
3. Sono fonti di finanziamento dell'Associazione Nazionale:
 - a) quote e contributi dei Soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.
4. Il patrimonio dell'Associazione Nazionale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'Associazione Nazionale, ad associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L'Associazione Nazionale ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività

istituzionali statutariamente previste.

Articolo 33 - Bilancio

1. Il bilancio, unitamente alla relativa relazione di missione ed al bilancio sociale, è predisposto e redatto dall'Esecutivo di Presidenza, nella persona del Tesoriere, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Nazionale. L'Esecutivo di Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. nella relazione di missione.

2. Il fascicolo di bilancio è inviato ai componenti il Consiglio Nazionale almeno 15 giorni prima della data fissata per la sua approvazione. Il Consiglio Nazionale ha l'obbligo di approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Successivamente, con opportune forme, viene portato a conoscenza di tutti i Soci.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 34 - Modifiche statutarie

1. Il Consiglio Nazionale, in apposita riunione, approva le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea Nazionale dei Soci, stabilendo data ed orario della prima e della seconda convocazione, nonché le modalità generali di svolgimento dell'Assemblea medesima.

2. L'Assemblea Nazionale dei Soci, chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei Soci aventi diritto di parteciparvi, rappresentativi di almeno sei regioni. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti sempre che vi sia la presenza, diretta o per delega, di Soci aventi diritto di parteciparvi rappresentativi di almeno sei regioni.

3. Nella seduta di cui sopra, l'Assemblea Nazionale dei Soci:

- a) preliminarmente elegge il Presidente dell'Assemblea;
- b) approva le modifiche di Statuto, con il voto favorevole dei tre/quinti dei Soci presenti direttamente o per delega.

Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento e/o la liquidazione dell'Associazione Nazionale sono attribuiti all'Assemblea Nazionale dei Soci e la relativa delibera è assunta con il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei Soci aventi diritto di parteciparvi.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o la liquidazione eleggerà un liquidatore, il quale, estinte tutte le obbligazioni in essere, devolgerà il patrimonio residuo dell'Associazione Nazionale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ad altro/i ente/i del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea medesima o, in mancanza, alla Fondazione

Italia Sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 36 - Rinvio a leggi

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni italiane vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo 37 - Norme transitorie

1. Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria, riunita a Bologna, località Bentivoglio, in data 30 maggio 2018, fermo restando quando segue, entra in vigore una volta approvato dalla Prefettura di Bologna ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Nazionale è sin da subito autorizzato a deliberare ulteriori modifiche al presente statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini della predetta approvazione prefettizia o della approvazione di altri enti di vigilanza.

2. La disposizione di cui all'art. 22.2., relativa alla rieleggibilità dei componenti del Consiglio Nazionale per un solo ulteriore mandato consecutivo, si applicherà a partire dal primo rinnovo di tali cariche successivo all'entrata in vigore del presente Statuto (per maggior chiarezza, i soggetti che saranno eletti componenti del Consiglio Nazionale in occasione del predetto primo rinnovo dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, potranno essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo).

3. Le Strutture Territoriali sono tenute a conformarsi al nuovo modello organizzativo e statutario previsto nel presente Statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo o entro il minor termine previsto per legge.

4. Resta altresì inteso che:

(a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

(b) le modifiche, come sopra approvate, al presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e comma 7 dell'art. 4 del DPR n. 633/72 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore

debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Allegato C) al N. 3566/2019 di Rep.

ANCSAO - APS
Sede - Piazza XX Settembre n. 5 Bologna
C.F. 93013450387

Situazione Patrimoniale alla data del 30 giugno 2022

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni Immateriali	12.296,92	
Immobilizzazioni Materiali	597.594,67	
Immobilizzazioni finanziarie	95.312,58	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		705.204,17

CREDITI

Credit v/coordinamenti	2.943,40	
IRAP acconto	2.146,50	
Varl	1.428,57	
Acconti a fornitori	905,70	
TOTALE CREDITI		7.424,17

DISPONIBILITA'

BANCHE

BPER c/c ordinario (559896)	965.746,53	
BPER c/c Pers. Giuridica (2008374)	70.000,00	
BPER c/c Raccolte (2475555)	76.267,12	
BPER c/c Time to care (3466908)	644,51	
BPER carta prepagata	1.673,17	
TOTALE DISPONIBILITA' BANCARIE		1.114.331,33

CASSE

Cassa amministrazione	4.543,56	
Cassa segreteria	798,60	
Valori bollati	34,39	
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		5.376,55

TOTALE ATTIVITA'

1.832.336,22

PASSIVITA'

FONDI AMMORTAMENTO

F.di Amm.to Imm. Immateriali	12.296,92	
F.di Amm.to Imm. Materiali	597.594,67	
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO		609.891,59

DEBITI

TOTALE PASSIVITA'

Debiti v/ordinamenti	4.615,00	
Fornitori	459,06	
Debiti tributari	2.952,64	
Debiti v/Ist. Previdenza	3.024,01	
Diversi	146,50	
TOTALE DEBITI		11.197,21

T.F.R. 43.247,46

FONDI DESTINATI PER ATTIVITA' DA EROGARE

Raccolte di Solidarietà	93.815,07	
Assemblea Nazionale	170.000,00	
Contributi ricevuti	223.816,46	
TOTALE FONDI PER ATTIVITA' DA EROGARE		487.631,53

TOTALE PASSIVITA' 1.151.967,79

PATRIMONIO

Fondo di Dotazione	120.000,00	
Riserve di avanzi di gestione	311.740,78	
TOTALE PATRIMONIO		431.740,78

Avanzo di gestione al 30 giugno 2022 248.627,65
TOTALE A PAREGGIO 1.832.336,22

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; abbiamo inoltre monitorato l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Attestiamo che la situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2022 è conforme alle risultanze contabili e che a tale data il patrimonio dell'Associazione ANCeSCAO – APS è di euro 431.740,78 e quindi non inferiore al limite stabilito dal co. 4 art. 22 D.Lgs. 2017/17.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Dott.ssa Michela ORSINI – Presidente

Dott. Paolo ESPOSITO – Membro Effettivo

Dott. Luca MONTANARI – Membro Effettivo




